

N. R.G. 3041/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Segue verbale di udienza del 23/02/2022

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado promossa da:

DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Quintino Sella, 5 70122 Bari presso il difensore avv. BELLUCCIO DARIO), con il patrocinio dell'avv. BELLUCCIO

ricorrente

contro

INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA e dell'avv. LONGO DOMENICO (LNGDNC60R04E885D) VIA BRINDISI 45 C/O UFFICIO LEGALE INPS DI FOGGIA FOGGIA; , elettivamente domiciliato in VIA BRINDISI 45 FOGGIA presso il difensore avv. SANTANOCETO CATERINA

resistente

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione

Premesso

Con atto depositato in data 26/04/2021 parte ricorrente ha adito questa A.G. per la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2019,

Invocava la titolarità dei requisiti di legge, in particolare

- l'iscrizione negli elenchi;
- la titolarità di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio o in alternativa 78 nell'anno indennizzabile.

Deduceva, inoltre, di essere stato titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale e dunque di vantare titolo per lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 103 d.l. 4/2020.

Vano il ricorso amministrativo.

La richiesta- come da conteggi in atti- veniva formulata sulla base di 57 giornate e di una retribuzione di € 59,76.

Si costituiva l'Inps chiedendo il rigetto della domanda.

Matura la causa per la decisione, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta a sentenza..



Osserva

Il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola postula il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo);
- b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).

All'allegato *sub* 2 dell'atto introduttivo il ricorrente ha dimostrato la proposizione di domanda di protezione internazionale; decorsi 60 giorni dall'atto in questione- datato 11-6-2019- il ricorrente ha avuto titolo per il lavoro ai sensi dell'articolo 22 d.l.vo 142/2015.

Come è noto, i lavoratori extracomunitari con **permesso di soggiorno per lavoro stagionale** non sono assicurati per la disoccupazione e per i trattamenti di famiglia (D.Lgs. n. 286/1998, art. 25, commi 1 e 2);

Ai sensi dell'articolo 24, co.7 del citato decreto, *Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.*

L'articolo 25 - **Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23) del decreto prevede che**

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso (1).

Unica questione che ha indotto l'INPS a non erogare l'indennità di disoccupazione è la ritenuta assenza del titolo di soggiorno, tali non potendosi considerare quelli stagionali *brevi*, tali quelli di durata



inferiore ai nove mesi (permessi stagionali); assume l'INPS che la richiesta di protezione internazionale non garantirebbe l'utilità per la quale è processo.

La legittimità del soggiorno dell'odierno ricorrente è stata garantita dalle disposizioni di legge sulla protezione internazionale.

Il *tipo* in questione resta escluso dalle disposizioni invocate dall'INPS e la condizione del ricorrente non può essere equiparata a quella del lavoratore extracomunitario stagionale.

La domanda va pertanto accolta nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da _____ così dispone:

- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2019 e per l'effetto condanna l'INPS al pagamento della somma di € 1236,33 oltre accessori di legge;
- condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; con attribuzione al Procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.

Foggia, 23 febbraio 2022

Il Giudice
dott. Severino Antonucci

